

N. 9



PROVINCIA DI SALERNO
Prot. INT201100015517 08/04/2011



ORIGINALE

PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Provinciale

CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA PROVINCIA N. 36

Seduta n. 5
Numero o.d.g. 12

N. 29 del registro

OGGETTO: Regolamento COSAP - Modifiche

L'anno duemilaundici, il giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 11,30 nell'aula consiliare in Palazzo Sant'Agostino.

Il Consiglio Provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 8 APRILE 2011 si è riunito in sessione ordinaria/~~straordinaria~~ ed in seduta pubblica di prima/~~seconda~~ convocazione.

Sono presenti il Presidente della Provincia Onorevole Edmondo Cirielli ed i Consiglieri signori:

	Presenti		Presenti
1) ALFIERI Francesco	NO	19) FORTUNATO Giovanni	
2) ALIBERTI Angelo Pasqualino		20) GIULIANO Rocco	
3) AMABILE Tommaso	NO	21) GUADAGNO Carlo	NO
4) ANASTASIO Antonio	NO	22) MAURI Pasquale	
5) ANNUNZIATA Franco		23) MEMOLI Salvatore	NO
6) BOTTONE Matteo	NO	24) NAPOLI Luigi	
7) BOTTONE Salvatore		25) PAGANO Antonio	
8) ROMANO Antonio		26) PIERRO Attilio	
9) BUONOMO Ludovico		27) POSTIGLIONE Fausto	
10) CAMMAROTA Antonio		28) RUSSOMANDO Paolo	NO
11) CARIELLO Massimo		29) SALVATI Cristoforo	
12) CAROCCIA Pasquale		30) SAVASTANO Giovanni	NO
13) COSCIA Giovanni		31) SCHILLACI FRANZA Alessandro	
14) D'AGOSTO Costabile		32) SPINELLI Costabile	NO
15) DE FAZIO Massimo		33) VALIANTE Simone	NO
16) DI FIORE Michele		34) FIORE Aniello	
17) DI GIORGIO Domenico		35) VITERALE Amelia	
18) D'ONOFRIO Massimo		36) ZARA Fernando	

Presenti N. 27

Assenti N. 10

Assume la presidenza il dottore Fernando Zara, Presidente del Consiglio provinciale.

Partecipa il Segretario Generale della Provincia dottor Giovanni Moscatiello, che cura la verbalizzazione della seduta.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

L'Assessore

ENTRANDO IN AULA I CONSIGLIERI NEMOLI E RUSSOMANDO, PRESENTI
AL VOTO 29 CONSIGLIERI

L'Assessore dott. Antonio Squillante, propone al Consiglio l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

premesso che l'Ente Provincia è dotato di regolamento COSAP, adottato con delibera di C.P. n°131 del 29/10/1998; integrato e modificato con successiva delibera di C.P. n°16 del 30/03/1999, successivamente modificato con delibera di C.P. n°33 del 25/02/2000; e sostituito con delibera di C.P. n°98 del 21/12/2009

che il Canone è gestito in via diretta dall'Ente sia in forma ordinaria che coattiva secondo quanto disposto dal Regolamento Generale dell'Entrate;

considerato che il Regolamento Cosap, attualmente in vigore, allegato al presente provvedimento **sub A**, ha consentito in sede di operatività gestionale – Esercizio Finanziario 2010 - di elaborare ulteriori modifiche da apportare con il presente provvedimento, al fine di rendere più elastica e rispondente a criteri di indirizzo politico l'applicazione della intera fattispecie regolamentata;

che, l'esperienza accumulata e le mutate condizioni economiche e sociali risultano così incisive da rendersi necessario detto intervento modificativo e integrativo dell'attuale Regolamento;

ritenuto necessario operare così una migliore definizione della durata dell'autorizzazione o concessione (art.19), della superficie da tassare (art.27) e della determinazione del canone (art. 31) applicando alla tariffa base una serie di coefficienti, alcuni modificati nella misura ed altri di nuova introduzione, al fine di attuare una più equa gestione maggiormente garantista del prelievo fiscale e così rivedere anche il sistema sanzionatorio di cui all'art.37;

rilevato che le modifiche da apportate al testo regolamentare, si sostanziano anche ***nell'abrogazione dal testo vigente di una serie di articoli dal n. 11 al n.13 e dal n. 15 al n.17***, in quanto nei contenuti ripresi dall'attività regolamentare posta in essere dal Settore Gestione Demanio Stradale, nonché nella riformulazione del dettato normativo degli articoli di seguito riportati:

Articolo 19 DURATA

- 1) *L'atto finale indica la durata della autorizzazione o concessione, di regola decennale, ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa ed espressa manifestazione delle parti*
- 2) *Per le istanze di rinnovo, la Provincia può utilizzare gli elaborati grafici riferiti all'autorizzazione scaduta previa dichiarazione del richiedente attestante che le opere sono rimaste invariate.*

Articolo 27 OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI.

- 1) *Il canone di occupazione per l'installazione di impianti pubblicitari, si applica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, su: cartelli, insegne, striscioni, manifesti, ecc. i cui messaggi hanno finalità commerciale. Il canone è dovuto per l'installazione dello*

strumento pubblicitario in aree del patrimonio indisponibile o del demanio.

- 2) *Per le installazioni permanenti il canone di occupazione è dovuto per anno solare.*
- 3) *La superficie da tassare si determina proiettando sulla sede stradale la superficie dell'impianto calcolata moltiplicando la larghezza della base per un metro quadrato convenzionale e considerando l'eventuale maggiore occupazione determinata da eventuali sostegni al suolo.*
- 4) *L'Amministrazione Provinciale si impegna alla predisposizione di apposito regolamento di impiantistica pubblicitaria e di tutto ciò che attiene la materia delle installazioni di impianti pubblicitari.*

Articolo 31 GRADUAZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base per la determinazione del canone è fissata in € 10,00 al mq o lineare.

Il Canone è determinato in base ai criteri di seguito indicati:

a) Valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali:

Strada Provinciale di I categoria Tipo A coefficiente = 1

Strada Provinciale di II categoria Tipo B coefficiente = 0,70

Si intendono strade di prima categoria quelle che attraversano il centro abitato di un comune

Si intendono strade di seconda categoria quelle situate fuori del centro abitato.

b) Sacrificio imposto alla collettività

Occupazioni permanenti di spazi sottostanti

o sovrastanti il suolo coefficiente = 0,50

Occupazioni realizzate con passi pedonali coefficiente = 1,80

Occupazioni realizzate con passi carrabili coefficiente = 0,90

Occupazione spazi permanente diverse (aiuole, relitti, ecc.) coefficiente = 1,75

Occupazioni con insegne, pannelli e cartelloni coefficiente = 1,5

c) Coefficiente moltiplicatore per specifiche attività:

Terreni agricoli gestiti da coltivatore diretto coefficiente = 1

Terreni agricoli gestiti da imprenditore agricolo coefficiente = 1,5

Terreni agricoli non utilizzati coefficiente = 0,90

<i>Immobili con destinazione abitativa e loro pertinenze</i>	<i>coefficiente = 0,95</i>
<i>Industria e Grande distribuzione organizzata</i>	<i>coefficiente = 3,00</i>
<i>Attività commerciali e terziario</i>	<i>coefficiente = 1,50</i>
<i>Distributori di carburanti</i>	<i>coefficiente = 3,00</i>
<i>Gestione impianti pubblicitari</i>	<i>coefficiente = 10,00</i>
<i>Altre attività</i>	<i>coefficiente = 1,05</i>
<i>Consorzi di bonifica ed irrigui</i>	<i>coefficienti = 0,10</i>
<i>Enti Pubblici Territoriali e loro consorzi</i>	<i>coefficiente = 0,50</i>

In tutti gli altri casi si considera il coefficiente = 1,00

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

l'attività di cui al coeff C) è quella svolta dal titolare in rapporto all'occupazione effettuata.

coltivatore diretto: chi è iscritto negli appositi elenchi INPS

imprenditore agricolo: chi risulta essere iscritto e/o in possesso di P.Iva per l'esercizio dell'attività agricola senza essere coltivatore diretto

Industria: attività contrassegnata dai codici ATECO 2007 di cui alle macroclassi B-C-D

Grande distribuzione: Attività commerciali su superfici di vendita superiore a mq. 250

Gestione impianti pubblicitari: attività consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo impianti diversi dalle insegne e preinsegne di esercizio di cui all'art. 47 comma 1 e 2 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento attuazione codice della strada)

Articolo 37 SANZIONI

- 1) *Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite applicando le seguenti sanzioni:*
 - *omesso pagamento totale o parziale del canone: importo pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto e non versato.*
 - *tardivo pagamento del canone: importo pari al 10% dell'ammontare del canone.*

Si considera tardivo il pagamento effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza.

Si considera omesso quello effettuato oltre il trentesimo giorno dalla data di scadenza.

Sulle somme dovute e non pagate a titolo di canone si applicano gli interessi moratori del 5% annuo.
- 2) *Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:*
 - *un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorato del 50%.*
 - *una sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone maggiorato del 50%.*
 - *le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della*

Strada, qualora le violazioni di cui al presente comma 2 rappresentino anche violazioni delle disposizioni previste dal Codice delle Strada e dal Regolamento.

3) *Si applicano le disposizioni dell'art. 10.*

Tale che si ottiene la nuova formulazione del testo regolamentare come da allegato **sub B**

Constatata la volontà, in tal senso espressa, da parte dell'amministrazione a voler apportare le modifiche meglio rappresentate nell'allegata Relazione Tecnica **sub C** a cura del Servizio Tributi contenuta nella nota n.3854 del 7/02/2011;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

l'art.63 del D.Lgs.n.446/97;

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:
PRESENTI 29 VOTANTI 23 FAVOREVOLI 23
ASTENUTI 6 ROSEIA FIORE ROMANO (PS), CAROCCIA (UDC),
POSTIGLIONE (SINISTRA PER LA PROVINCIA),
RUSSOMANNO (VINCE IL TERRITORIO)



DELIBERA

la premessa si intende qui integralmente riportata e trascritta in uno agli allegati sub A sub B sub C per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al **REGOLAMENTO COSAP** (Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche) sostituendo al testo di cui all'allegato "A" il testo definitivo di cui all'allegato "B";


La proposta di deliberazione che precede è conforme agli indirizzi generali di governo.

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il seguente parere di:


REGOLARITÀ TECNICA	REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.	Somma stanziata €..... Impegni già assunti €..... Disponibilità €..... Impegni di cui alla presente €..... Ulteriore disponibilità €..... Assunto impegno di spesa al numero d euro sul capitolo del bilancio 2011 Salerno
Salerno <u>08/04/2011</u> IL DIRIGENTE  IL FUNZIONARIO ADDETTO Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Salerno
Salerno <u>08/04/2011</u> IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA 	IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

DEL CHE È VERBALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE


.....

IL SEGRETARIO GENERALE


.....

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il e durerà quindici giorni consecutivi fino al

Salerno

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE

VISTO : IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

Dichiaro di aver affisso all'Albo Pretorio l'atto retroscritto, mantenendolo per il periodo suindicato.

Salerno

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE

.....

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui al comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Salerno

IL SEGRETARIO GENERALE

.....



provinciadisalerno

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL

CANONE PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(COSAP)

Delibera di Consiglio Provinciale n. 29 del 15 APRILE 2011



provincia di salerno

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
articolo 1 DEFINIZIONI	3
articolo 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
articolo 3 NATURA DEL CANONE	4
articolo 4 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	4
articolo 5 ESCLUSIONI	4
articolo 6 ESENZIONI	5
articolo 7 PASSI A RASO	5
articolo 8 NATURA DELLE OCCUPAZIONI	5
articolo 9 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	6
articolo 10 OCCUPAZIONI ABUSIVE	6
CAPO II L'ATTO DI CONCESSIONE	7
articolo 11 ISTANZA	7
articolo 12 CONTENUTO	7
articolo 13 RILASCIO	7
articolo 14 CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	7
articolo 15 REVOCA	7
articolo 16 RINUNCIA	7
articolo 17 OCCUPAZIONI D'URGENZA	7
articolo 18 NUOVO INTESTATARIO - SUCCESSIONE	7
articolo 19 DURATA	8
articolo 20 DEPOSITO CAUZIONALE	8
articolo 21 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE	9
articolo 22 PERMESSI PROVVISORI	9
articolo 23 SORVEGLIANZA E CUSTODIA	9
articolo 24 CONDIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI	9
articolo 25 ACCESSI PEDONALI - CARRABILI	10
articolo 26 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO	10
articolo 27 OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI	11
articolo 28 OCCUPAZIONI CON IMPALCATURE E CANTIERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	11
articolo 29 OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE	11
articolo 30 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	12
CAPO III CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE	13
articolo 31 GRADUAZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	13
articolo 32 AGGIORNAMENTO TARIFFE	14
articolo 33 DETERMINAZIONE DEL CANONE	14
articolo 34 PAGAMENTO DEL CANONE	14
articolo 35 RECUPERO COATTIVO DEL CANONE	14
articolo 36 RIMBORSO DEL CANONE	14
articolo 37 SANZIONI	15
articolo 38 CONVENZIONI CON GLI ENTI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI	15
articolo 39 NORME FINALI	15
APPENDICE NORMATIVA	16



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 DEFINIZIONI

01) Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “**canone**“, il corrispettivo dovuto alla Provincia per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) per “**concessione**“, di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 – Nuovo Codice della Strada, il provvedimento destinato ad attribuire sia a persone fisiche che giuridiche facoltà inerenti a diritti dell’Amministrazione. Sono pertanto soggette a concessione tutte le opere che comportano uso, modifica o comunque occupazione di suolo appartenente alla strada e sue pertinenze come attraversamenti e percorrenze stradali di qualsiasi lunghezza, sotterranei ed aerei, con conduttore di qualsiasi tipo interessanti la carreggiata, le banchine, le zanelle, le cunette laterali e le scarpate. Sono pertanto soggetti a concessione le opere ed attività se effettuate in proprietà stradale ed in particolare a titolo esemplificativo l’apertura o modifica di passi carrabili o accessi, le reti o allacci idrici, fognari, elettrici, telefonici, gas. Con il termine concessione si intendono comunque anche le autorizzazioni rilasciate per occupazioni temporanee
- c) per “**autorizzazione**“, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, il provvedimento destinato a consentire sia a persone fisiche che giuridiche l’esercizio di un suo diritto previa valutazione tecnico-discrezionale in funzione preventiva dell’Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge. Sono pertanto soggetti ad autorizzazione le opere ed attività se effettuate in proprietà privata ma all’interno della fascia di rispetto stradale ed in particolare a titolo esemplificativo:
 - apertura o modifica di passi carrabili o accessi senza occupazione di suolo stradale;
 - piantumazioni di qualsiasi tipo;
 - realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
 - realizzazione, ristrutturazione o modifica di fabbricato entro la fascia di rispetto stradale.Sono altresì soggette ad autorizzazione le occupazioni temporanee di suolo pubblico a qualsiasi titolo effettuate.
- d) per “**nulla-osta**“ l’atto con cui un’autorità amministrativa dichiara di non avere osservazioni da fare in ordine all’adozione di un provvedimento da parte di un’altra autorità.
- e) per “**concessionario**“, il soggetto che, a seguito di apposita istanza, ha ottenuto la concessione;
- f) per “**spazi pubblici**“, o “**aree pubbliche**“, le strade, le aree, ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- g) per “**occupazione**“, la disponibilità o l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, come sopra definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
- h) per **Regolamento** il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed il corrispondente canone di occupazione.



provincia di salerno

articolo 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 01) Il presente Regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le norme relative all'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia.

articolo 3 NATURA DEL CANONE

- 01) Il Canone di concessione, di cui al presente Regolamento, ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
- 02) Sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito denominato Canone), ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, le occupazioni sia permanenti che temporanee, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle vie, e comunque sui beni appartenenti al demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia.
- 03) Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 2, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 04) Il Canone si applica anche all'ipotesi di aree già oggetto di occupazione che siano successivamente acquisite al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.

articolo 4 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 01) La gestione tecnica, il rilascio e la sottoscrizione degli atti di concessione, e le relative revoche sono di competenza del Settore Tecnico.
- 02) I funzionari appositamente individuati con atto dirigenziale, vigilano sull'applicazione del presente Regolamento sul territorio provinciale segnalando all'Ufficio Concessioni ed all'Ufficio Tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.
- 03) Per le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva sia in forma diretta ovvero a mezzo ruolo, provvede il Servizio Tributi a mezzo di apposito funzionario. Il funzionario compie ogni altra attività, comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti, rilevanti in materia di canone di concessione.

articolo 5 ESCLUSIONI

- 01) Sono escluse dal Canone:
 - a) Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
 - b) Le occupazioni realizzate sulle strade classificate come vicinali ai sensi di legge.



articolo 6 ESENZIONI

01) Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni realizzate dallo Stato e dalle Regioni, le occupazioni realizzate da Province, Comuni e Comunità Montane, relativamente ai servizi locali indispensabili ai sensi del D.M. 28.05.1993, anche se svolti a mezzo di Enti interamente costituiti dai soggetti medesimi;
- b) Le occupazioni realizzate da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- c) Le occupazioni realizzate da Enti Pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) Le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero dell'Economia.
- e) I balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- f) Le occupazioni di spazi d'aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.
- g) Gli innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati da privati.
- h) Le occupazioni con passi carrabili e qualsiasi manufatto che agevoli il transito ai soggetti portatori di handicap per i quali siano applicabili le agevolazioni previste dalla legge n. 104/ 1992.
- i) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline adibite alla sosta dei pedoni che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto;
- j) le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, e le aste delle bandiere.
- k) Le occupazioni da parte di vetture destinate al pubblico trasporto di linea durante le soste e nei posteggi loro assegnati.

articolo 7 PASSI A RASO

- 01) Sono esenti dal pagamento del canone i passi e gli accessi cd. a filo, intendendosi per essi gli accessi insistenti direttamente sulla proprietà provinciale senza che tra tali accessi e la carreggiata vi siano spazi di proprietà provinciale interposti ovvero manchi la realizzazione di opera alcuna e non vi sia occupazione stabile di suolo pubblico.
- 02) I passi o accessi di cui al comma 1 non danno diritto all'apposizione segnale di divieti di sosta; nel caso il richiedente intenda apporre detto segnale il passo non è considerato a raso ed è soggetto al pagamento del canone.

articolo 8 NATURA DELLE OCCUPAZIONI

01) Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee:

- a) Le occupazioni permanenti hanno carattere stabile, di durata non inferiore all'anno comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque sottraggano l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici.
- b) Le occupazioni temporanee hanno durata inferiore all'anno.



provincia di salerno

articolo 9 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

- 01) Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, ed in mancanza dall'occupante di fatto, in base a tariffa determinata ai sensi del presente Regolamento.
- 02) Il pagamento del Canone da luogo ad obbligazione indivisibile e non frazionabile; pertanto il pagamento va eseguito per annualità intera, salvo che per le occupazioni temporanee, ed in caso di pluralità di soggetti richiedenti o di utilizzatori di fatto, il pagamento va effettuato cumulativamente mentre la Provincia, in caso di recupero coattivo, può rivolgersi nei confronti di qualsiasi coobbligato solidale il quale dopo aver assolto l'obbligazione, può agire con azione di regresso da esperire nei confronti dei coobbligati inadempienti.
- 03) In caso di contitolarità della concessione la domanda di cui all'art. 11 deve essere inoltrata da uno solo dei contitolari in nome e per conto di tutti gli altri. Gli altri contitolari devono sottoscrivere la domanda ed indicare come intestatario della concessione il richiedente conferendogli la delega ad essere intestatario della concessione. In caso di condominio la domanda deve essere inoltrata dall'amministratore autorizzato con delibera assembleare. La concessione e gli avvisi di liquidazione corredati dall'apposito bollettino saranno intestati all'amministratore.

articolo 10 OCCUPAZIONI ABUSIVE

- a) Sono considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
 - c) le occupazioni di fatto, senza preventiva concessione o autorizzazione.
- 02) In caso di occupazione abusiva, la Provincia, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e del suolo pubblico, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
- 03) Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
- 04) Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 37 del presente Regolamento, in base all'ammontare del canone per analoga occupazione regolarmente autorizzata, oltre quanto già previsto al comma due del presente articolo.
- 05) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni l'abuso deve risultare da verbale di constatazione redatto a cura dei funzionari appositamente preposti. Qualora dai verbali non risulta la decorrenza dell'occupazione abusiva questa si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata e persiste sino alla regolarizzazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell'occupazione medesima secondo le disposizioni del presente Regolamento.



provincia di salerno

- 06) In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al presente articolo, fermo restando che tutti sono obbligati in solido e per l'intero al pagamento del canone salva l'azione di regresso da esperire nei confronti dei coobbligati inadempienti.

CAPO II L'ATTO DI CONCESSIONE

articolo 11 ISTANZA articolo abrogato

articolo 12 CONTENUTO – articolo abrogato

articolo 13 RILASCIO – articolo abrogato

articolo 14 CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

- 01) Oltre alle condizioni speciali contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, ed infine del presente Regolamento.
- 02) Il funzionario competente all'istruttoria tecnica dell'istanza può in piena autonomia porre condizioni speciali e/o particolari ai fini della tutela del patrimonio stradale e al Nuovo Codice della Strada

articolo 15 REVOCA – articolo abrogato

articolo 16 RINUNCIA – articolo abrogato

articolo 17 OCCUPAZIONI D'URGENZA – articolo abrogato

articolo 18 NUOVO INTESTATARIO – SUCCESSIONE

- 01) Per le concessioni, per le quali non è stata apportata alcuna modifica all'occupazione risultante dall'atto amministrativo, è consentito al nuovo titolare di ottenere l'intestazione della pratica a suo nome semplicemente formulando domanda in carta semplice in tal senso, previo pagamento delle relative spese di istruttoria e a condizione che risultino regolarmente effettuati i pagamenti degli ultimi 5 anni.
- 02) Agli effetti del canone la nuova intestazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente.
- 03) Qualora la Provincia di Salerno accerti l'avvenuta variazione nella titolarità dell'occupazione in assenza della prescritta comunicazione all'Ente, previo accertamento della conformità



provincia di salerno

dell'occupazione alle risultanze dell'atto amministrativo, viene intestato al nuovo titolare. In caso di difformità la concessione viene revocata e si dovrà presentare nuova istanza.

- 04) Nel caso in cui si verifichi cessione della proprietà, dovrà essere allegata una fotocopia dell'atto notarile ovvero autocertificazione redatta ai sensi di legge.
- 05) In caso di successione, il subentrante dovrà, non oltre il termine di sei mesi, darne apposita comunicazione ai fini della variazione di intestazione della concessione. La comunicazione può essere effettuata anche tramite autocertificazione a firma di uno degli eredi intestatario della nuova concessione.

articolo 19 DURATA

- 01) L'atto finale indica la durata della autorizzazione o concessione, di regola decennale, ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa ed espressa manifestazione delle parti
- 02) Per le istanze di rinnovo, la Provincia può utilizzare gli elaborati grafici riferiti all'autorizzazione scaduta previa dichiarazione del richiedente attestante che le opere sono rimaste invariate.

articolo 20 DEPOSITO CAUZIONALE

- 01) Per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni, relative ad opere per la realizzazione delle quali è necessario effettuare scavi su sede stradale pavimentata, in banchina o su pertinenza stradale, potrà essere richiesto un deposito cauzionale, mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, stabilito in misura proporzionale al valore dei lavori richiesti, dal settore tecnico di competenza.
- 02) La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di autorizzazione e sarà restituita, su istanza di parte in carta semplice previo pagamento delle spese di sopralluogo, dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo, effettuato da personale tecnico della Provincia.
- 03) Nel caso in cui il concessionario non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo, la Provincia provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale disporrà per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione al momento della sua restituzione.
- 04) Per gli Enti e le Aziende che per effetto della loro normale attività, operano frequenti interventi interessanti proprietà o strade provinciale e loro pertinenze, potrà essere richiesta l'effettuazione di un deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi. Nel caso la Provincia debba provvedere d'ufficio, secondo le norme del comma precedente, il deposito cauzionale dovrà essere ripristinato secondo l'importo originario.
- 05) Il concessionario dovrà garantire il mantenimento del deposito cauzionale previsto nel presente articolo, pena la decadenza dell'autorizzazione, fino al collaudo definitivo delle opere.



articolo 21 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

- 01) Il deposito cauzionale, di cui al precedente articolo verrà trattenuto dalla Provincia per la durata di mesi sei decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori formalmente dichiarata dal titolare, a titolo di garanzia, al fine di tenere indenne la Provincia stessa da eventuali oneri derivanti da interventi di riparazione che dovessero risultare necessari quale diretta conseguenza dei lavori effettuati da soggetti terzi.

articolo 22 PERMESSI PROVVISORI

- 01) In casi particolari, connessi alla difficoltà di esecuzione di determinate opere o a casi di urgenza, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio dal dirigente tecnico del settore competente, in conformità con le norme previste nel presente Regolamento. Il provvedimento verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico della Provincia, tutti gli elementi riguardanti l'autorizzazione.

articolo 23 SORVEGLIANZA E CUSTODIA

- 01) I titolari dell'occupazione sono ritenuti unici responsabili di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, animali o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate.
- 02) Sono inoltre tenuti a provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, anche in osservanza delle disposizioni impartite dai competenti uffici dell'Ente.

articolo 24 CONDIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI

- 01) Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con la facoltà della Provincia di revocare per giusti motivi o di modificare quanto concesso oppure d'imporre nuove condizioni.
- 02) Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione alle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.
- 03) La Concessione o l'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero la Provincia può, in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione ed al ripristino della strada e delle sue pertinenze.
- 04) Il concessionario dovrà sopportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
- 05) Se lavori o varianti stradali comportassero la necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza della Concessione od autorizzazione, tutte le spese ed i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.



provincia di salerno

- 06) Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sue spese. Tale disposizione è valida ed applicabile anche per gli accessi abusivi sprovvisti della necessaria autorizzazione.
- 07) Nel caso di modifica, revoca, scadenza, rinuncia o decadenza della concessione od autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.
- 08) In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario.
- 09) Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

articolo 25 ACCESSI PEDONALI - CARRABILI

- 01) La superficie da tassare dei passi pedonali e carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
- 02) In presenza di cancello o apertura nella recinzione, la larghezza dell'accesso viene comunque calcolata proiettando la luce effettiva dall'apertura o del cancello sulla strada provinciale.
- 03) In presenza di strada privata che confluisce su strada provinciale, la larghezza dell'accesso viene determinata misurando la larghezza della strada privata a dieci metri di distanza dall'intersezione con la strada provinciale e comunque in modo da commisurare il canone dovuto all'effettiva dimensione della strada utilizzata.

articolo 26 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

- 01) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, il canone si determina in base alla lunghezza in metri lineari moltiplicata per il diametro dei cavi, delle tubazioni o sezione degli impianti e manufatti.
- 02) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente, commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di Comuni:
 - Comuni fino a 20.000 abitanti, Euro 0,7743 per utenza;
 - Comuni oltre 20.000 abitanti, Euro 0,6456 per utenza;
- 03) Per le occupazioni del territorio provinciale il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui alle lettere a) e b) del precedente comma per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
- 04) In ogni caso l'ammontare del canone non può essere inferiore a Euro 516,46.
- 05) Gli importi tariffari di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 06) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.



articolo 27 OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI.

- 01) Il canone di occupazione per l'installazione di impianti pubblicitari, si applica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, su: cartelli, insegne, striscioni, manifesti, ecc. i cui messaggi hanno finalità commerciale. Il canone è dovuto per l'installazione dello strumento pubblicitario in aree del patrimonio indisponibile o del demanio.
- 02) Per le installazioni permanenti il canone di occupazione è dovuto per anno solare.
- 03) La superficie da tassare si determina proiettando sulla sede stradale la superficie dell'impianto calcolata moltiplicando la larghezza della base per un metro quadrato conenzionale e considerando l'eventuale maggiore occupazione determinata da eventuali sostegni al suolo.
- 04) L'Amministrazione Provinciale si impegna alla predisposizione di apposito regolamento di impiantistica pubblicitaria e di tutto ciò che attiene la materia delle installazioni di impianti pubblicitari.

articolo 28 OCCUPAZIONI CON IMPALCATURE E CANTIERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

- 01) Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture e all'area complessivamente destinata ad uso cantiere.

articolo 29 OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE.

- 01) Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
- 02) Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
 - a) occupazioni di suolo provinciale in c.a.: € 1,00 al mq giornaliera;
 - b) occupazioni di suolo provinciale fuori c.a.: € 0,52 al mq giornaliera
 - c) occupazioni di suolo provinciale di durata non inferiore a quindici giorni, ma non superiore a 30 la tariffa è ridotta del 30%
- 03) Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
- 04) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia la tariffa è ridotta del 30 per cento.
- 05) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.
- 06) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.



provincia di salerno

- 07) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, l'Ente dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

articolo 30 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 01) L' autorizzazione sarà trasmessa all'interessato direttamente dalla Provincia
- 02) Le opere devono essere realizzate entro il termine di mesi sei dal rilascio dell'atto autorizzatorio; nel caso di non realizzazione il concessionario dovrà far pervenire, a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Provincia Ufficio Concessioni, istanza, in carta semplice, di rinuncia all'opera ovvero di proroga.
- 03) Per le occupazioni con cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari, il termine improrogabile per la collocazione degli stessi con la realizzazione dell'intera struttura, è di 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto autorizzatorio.
- 04) Entro la scadenza del termine di esecuzione delle opere (mesi sei), in casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata una proroga su richiesta scritta del concessionario per un termine massimo di mesi sei. Tale proroga non potrà essere applicata in nessun caso per le occupazioni con cartelli pubblicitari od altri mezzi pubblicitari.



CAPO III CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

articolo 31 GRADUAZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base per la determinazione del canone è fissata in € 10,00 al mq o lineare.

Il Canone è determinato in base ai criteri di seguito indicati:

a) Valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali:

Strada Provinciale di I categoria Tipo A coefficiente = 1

Strada Provinciale di II categoria Tipo B coefficiente = 0,70

Si intendono strade di prima categoria quelle che attraversano il centro abitato di un comune

Si intendono strade di seconda categoria quelle situate fuori del centro abitato.

b) Sacrificio imposto alla collettività

Occupazioni permanenti di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo coefficiente = 0,50

Occupazioni realizzate con passi pedonali coefficiente = 1,80

Occupazioni realizzate con passi carrabili coefficiente = 0,90

Occupazione spazi permanente diverse (aiuole, relitti, ecc.) coefficiente = 1,75

Occupazioni con insegne, pannelli e cartelloni coefficiente = 1,5

c) Coefficiente moltiplicatore per specifiche attività:

Terreni agricoli gestiti da coltivatore diretto coefficiente = 1

Terreni agricoli gestiti da imprenditore agricolo coefficiente = 1,5

Terreni agricoli non utilizzati coefficiente = 0,90

Immobili con destinazione abitativa e loro pertinenze coefficiente = 0,95

Industria e Grande distribuzione organizzata coefficiente = 3,00

Attività commerciali e terziario coefficiente = 1,50

Distributori di carburanti coefficiente = 3,00

Gestione impianti pubblicitari coefficiente = 10

Altre attività coefficiente = 1,05

Consorzi di bonifica ed irrigui coefficienti = 0,10

Enti Pubblici Territoriali e loro consorzi coefficiente = 0,50

In tutti gli altri casi si considera il coefficiente = 1,00

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a. **Pattività** di cui al coeff C) è quella svolta dal titolare in rapporto all'occupazione effettuata.

b. **coltivatore diretto**: chi è iscritto negli appositi elenchi INPS

c. **imprenditore agricolo**: chi risulta essere iscritto e/o in possesso di P.Iva per l'esercizio dell'attività agricola senza essere coltivatore diretto

d. **Industria**: attività contrassegnata dai codici ATECO 2007 di cui alle macroclassi B-C-D

e. **Grande distribuzione**: Attività commerciali su superfici di vendita superiore a mq. 250

f. **Gestione impianti pubblicitari**: attività consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo impianti diversi dalle insegne e preinsegne di esercizio di cui all'art. 47 comma 1 e 2 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento attuazione codice della strada)



articolo 32 AGGIORNAMENTO TARIFFE

- 01) Le tariffe sono aggiornate periodicamente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art.54 del d.lgs. 15/12/1997 n.446.
- 02) L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

articolo 33 DETERMINAZIONE DEL CANONE

- 01) La tariffa determinata come nel presente capo costituisce base per il calcolo del canone annuo ottenuto moltiplicando la tariffa stessa per i coefficienti e per l'occupazione espressa in metri lineari o quadrati a seconda del tipo di occupazione. Le frazioni superiori al metro lineare o quadrato sono arrotondate all'unità superiore.
- 02) Il Canone per le occupazioni prospicienti su strade appartenenti a categorie diverse è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

articolo 34 PAGAMENTO DEL CANONE

- 01) Salvo quanto previsto per le occupazioni da parte di aziende erogatrici di Pubblici Servizi, per le concessioni permanenti il primo canone va versato contestualmente al rilascio della concessione medesima, ed è commisurato all'intero anno solare.
- 02) Parimenti le successive annualità, commisurate ad anno solare, vanno pagate in autoliquidazione entro il 30 giugno a mezzo di apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di Salerno, per le concessioni autorizzate o rilasciate al 31/12 dell'anno precedente.
- 03) Se l'importo complessivo del canone è inferiore o pari a € 5,16 non si dà luogo alla riscossione.

articolo 35 RECUPERO COATTIVO DEL CANONE

- 01) La riscossione coattiva del canone viene effettuata ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 639/1910 nelle forme dell'esecuzione forzata dettata dalle norme del codice di procedura civile.
- 02) In ogni caso è fatta salva l'applicazione degli art.52 del D.Lgs.n.446/97, oltre che la facoltà di ricorrere alla nuova disciplina del servizio nazionale della riscossione introdotta dalla legge n. 248/2005, nei tempi previsti dalle stesse norme.

articolo 36 RIMBORSO DEL CANONE

- 01) I contribuenti possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza da presentarsi entro 5 anni dal giorno del pagamento, il rimborso delle somme versate e non dovute. Nel caso in cui il versamento di tali somme sia imputabile ad errori della Provincia, saranno corrisposti anche gli interessi legali calcolati dal giorno dell'avvenuto pagamento.
- 02) Alla restituzione delle somme erroneamente versate a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario indicato all'articolo 4. Il procedimento relativo al rimborso deve essere esaurito



provincia di salerno

entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che deve essere presentata esclusivamente dall'interessato.

03) In ogni caso non si fa luogo a rimborsi per importi inferiori ad Euro 5,16.

04) E' sempre ammissibile il ricorso all'istituto della compensazione.

articolo 37 SANZIONI

01) Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite applicando le seguenti sanzioni:

- omesso pagamento totale o parziale del canone: importo pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto e non versato.

- tardivo pagamento del canone: importo pari al 10% dell'ammontare del canone.

Si considera tardivo il pagamento effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza.

Si considera omesso quello effettuato oltre il trentesimo giorno dalla data di scadenza.

Sulle somme dovute e non pagate a titolo di canone si applicano gli interessi moratori del 5% annuo.

02) Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:

- un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorato del 50% .

- una sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone maggiorato del 50% .

- le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, qualora le violazioni di cui al presente comma 2 rappresentino anche violazioni delle disposizioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento.

03) Si applicano le disposizioni dell'art. 10.

articolo 38 CONVENZIONI CON GLI ENTI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

01) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.P.R. n.495/92 tra la Provincia di Salerno e gli enti concessionari di pubblici servizi di cui all'art. 28 del D.Lgs.n.285/92 potranno essere stipulate apposite convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali. Sempre con tali convenzioni generali potranno essere regolamentate altresì, con apposite disposizioni anche derogatorie rispetto a quelle contenute nel presente Regolamento, la durata delle concessioni, i casi di modifica, sospensione o revoca delle stesse, le modalità di pagamento del canone.

articolo 39 NORME FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

L'adozione del presente regolamento sarà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia di Salerno e con ogni altro mezzo che l'Ente riterrà opportuno.



provincia di salerno

APPENDICE NORMATIVA

D.M. 28 maggio 1993 "Individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane"

Art. 1

"I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- **servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;**
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica

Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446

art. 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. (Comma soppresso)

7. (Comma soppresso)



provincia di salerno

art. 63 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

- a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
- d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
- e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
- II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni

abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio 1992, n. 114).

Articolo 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.



provincia di salerno

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.
- 13-bis In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.351,00 a €17.405,00; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione
- 13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
- 13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
- 13-quinquies. (Abrogato)

Articolo 26 Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

... omissis



provincia di salerno

Articolo 28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi.

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade,

... *omissis*...